

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 2 SEDUTA DEL 07/01/2019

OGGETTO: Articolazione del Sistema regionale dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza degli uomini contro le donne: le Reti territoriali interistituzionali antiviolenza. Approvazione delle Linee guida per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione e dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Umbria e i Comuni capofila di reti territoriali interistituzionali antiviolenza per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza degli uomini nei confronti delle donne basata sul genere.

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Assente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 19 pagine Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: LINEE GUIDA accordi collaborazione 2019. SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE 2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "Articolazione del Sistema regionale dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza degli uomini contro le donne: le Reti territoriali interistituzionali antiviolenza. Approvazione delle Linee guida per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione e dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Umbria e i Comuni capofila di reti territoriali interistituzionali antiviolenza per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza degli uomini nei confronti delle donne basata sul genere." e la conseguente proposta della Presidente Catiuscia Marini;

Vista la Legge 27 giugno 2013, n. 77 di ratifica della Convenzione di Istanbul;

Vista la Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 "Istituzione di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato";

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 di recepimento della Direttiva 2012/29/UE, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Visto l'obbligo di integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali disposto dall'articolo 5 della legge n. 119/2013;

Visto il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017 (previsto all'articolo 5 della legge n. 119/2013), adottato con DPCM il 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015;

Vista la legge regionale 15 aprile 2009, n.6 "Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria";

Vista la Legge regionale del 25 novembre 2016, n.14 "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini";

Vista l'Intesa del 27 novembre 2014 relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del DPCM del 24 luglio 2014;

Visto il Protocollo unico regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, sottoscritto in data 22 gennaio 2018, con cui Istituzioni e soggetti del privato sociale firmatari hanno costituito la Rete regionale e il Sistema dei Servizi, impegnandosi a definire con la Regione procedure e protocolli specifici afferenti il proprio ambito territoriale e di competenza con particolare attenzione al raccordo con tutti i servizi della rete in modo da assicurare la migliore integrazione possibile.

Vista la D.G.R. 7 marzo 2016 n.242 "Intesa 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014 - Presa d'atto dell'Intesa e riconoscimento dei centri antiviolenza e delle case rifugio dell'Umbria.";

Vista la DGR n. 1390 del 04/12/2018 che ha riconosciuto ed approvato l'apposito elenco dei Centri antiviolenza e delle case rifugio appartenenti al "Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere", i cui soggetti gestori, tutti costituiti da associazioni di donne, hanno i requisiti minimi professionali, tecnici ed organizzativi previsti dall'Intesa del 27 novembre 2014;

Vista la DGR n.135 del 19/02/2018 di definizione della Governance del "Sistema regionale di contrasto alla violenza di genere" che ha definito i livelli apicali di gestione del sistema rinviando ad atti successivi l'ulteriore articolazione.

Vista la DGR n.136 del 19/02/2018 con la quale è stato costituito l'Osservatorio regionale sula violenza degli uomini contro le donne in attuazione dell'articolo 40 della legge regionale n. 14/2016.

Considerata la necessità di definire i livelli sottostanti del Sistema di Governance, individuati nelle reti territoriali interistituzionali antiviolenza:

Vista la legge n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni, che all'art.15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di guesta Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- di promuovere la costituzione delle Reti interistituzionali territoriali antiviolenza quali strutture complesse di base del Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere;
- 2) di approvare le Linee guida per la costituzione delle reti antiviolenza di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di fare proprio l'Atto d'indirizzo 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per quanto attiene l'obiettivo 5 "Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze" nel quale assume particolare rilievo la parità di genere, il contrasto alla violenza verso le donne, le disparità economiche e la bassa partecipazione delle donne al processo decisionale politico:
- 4) di indicare che alla scelta dei soggetti che presentano il progetto relativo alla gestione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e degli interventi correlati, già non destinatari di finanziamenti pubblici soggetti agli obblighi previsti all'articolo 13 dell'Intesa 27 novembre 2014, si proceda con una procedura di evidenza pubblica assumendo a riferimento il procedimento esperito dal Ministero del lavoro e politiche sociali con l'Avviso n. 1/2018;
- 5) di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione e i Comuni coordinatori delle reti territoriali antiviolenza di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6) di demandare la sottoscrizione degli accordi di collaborazione con i Comuni coordinatori delle reti territoriali antiviolenza al Direttore regionale della Direzione competente o suo/sua delegato/a;
- 7) di rinviare a successivi atti, per l'attuazione degli accordi di collaborazione di cui al punto 5, la definizione del sistema di finanziamento, le modalità di monitoraggio e rendicontazione nonché il sistema di verifica dei servizi in coerenza con il "Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza 2019";

- 8) di stabilire che per il finanziamento dei suddetti accordi si provvederà utilizzando sia risorse nazionali che regionali, la cui quantificazione per l'anno 2019, da definire nell'ambito del Programma regionale antiviolenza 2019, è indicativamente assicurata secondo le seguenti modalità:
 - dal riparto delle risorse nazionali, già definito in sede di Conferenza Unificata ed attualmente in attesa della registrazione della Corte dei Conti, che ammonta per le spese di funzionamento dei servizi in essere, a 158.532,44 euro a cui si aggiungono le risorse regionali indicativamente pari a 150.000,00 euro per un totale di 308.532,44 euro.
 - dal finanziamento delle reti in cui è stata promossa l'istituzione di nuovi Cav con l'avviso regionale approvato con DD 11712/2017 con risorse pari a 51.000,00 euro già individuate e destinate con la DD 13031 del 5 dicembre 2018 in coerenza con quanto stabilito dal Programma regionale antiviolenza 2018.
 - dal finanziamento del servizio di emergenza antiviolenza per le reti di Perugia e Terni sempre con DD 13031/2018 che ha previsto ulteriori risorse per un totale di 17.811.00 euro.
- 9) di stabilire che, per l'ospitalità e la messa in sicurezza dei minori vittime di violenza assistita, si provvederà ad utilizzare le risorse nazionali, regionali e comunali previste per i servizi e gli interventi della rete dei servizi sociali dei territori, ove compatibili, le risorse del Piano sociale regionale 2017/2019 intendendosi comprese nel piano anche quelle messe a disposizione dal Fondo sociale europeo e già previste negli accordi di collaborazione già sottoscritti tra Regione e Comuni capofila di zone sociali;
- 10) di stabilire che la validità dei suddetti accordi riconoscerà l'ammissibilità delle spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2019;
- 11) di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari generali della Presidenza Politiche di genere e delle pari opportunità. BUR di apportare allo schema di accordo di collaborazione di cu al punto 5 le modifiche tecniche che si rendessero necessarie per la sottoscrizione degli stessi;
- 12) di prendere atto che le reti antiviolenza territoriali che, allo stato attuale, hanno i requisiti per la costituzione sono potenzialmente in numero di sei rispetto alle quali, nella prima fase, si ritiene debbano far riferimento anche le zone sociali che attualmente non possono costituire reti in modo autonomo per assenza nel proprio territorio di Cav o Case rifugio;
- 13) di rinviare ad atti successivi la valutazione in merito alla costituzione di ulteriori reti territoriali e di nuovi Cav e/o Case rifugio;
- 14) di stabilire che il Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza 2019 dovrà tener conto di quanto stabilito con il presente atto;
- 15) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito istituzionale area tematica Politiche di genere e pari opportunità.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Articolazione del Sistema regionale dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza degli uomini contro le donne: le Reti territoriali interistituzionali antiviolenza. Approvazione delle Linee guida per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione e dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Umbria e i Comuni capofila di reti territoriali interistituzionali antiviolenza per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza degli uomini nei confronti delle donne basata sul genere.

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Vista la "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul)", 11 maggio 2011, denominata in seguito Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la Legge 27 giugno 2013, n. 77, che dispone:

- di proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica (art.1)
- di realizzare politiche che pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti (art.7)
- di riconoscere, incoraggiare e sostenere a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne instaurando un'efficace cooperazione con tali organizzazioni (art. 9)
- di adottare tutte le misure necessarie per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza (art. 18, comma 1)
- di garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza (art. 18, comma 2)
- di assicurare che queste collaborazioni:
 - siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;
 - siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;
 - mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
 - mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze;

- soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze (art. 18, comma 3);
- di predisporre e/o fornire servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza (art. 22);
- di creare rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini (art. 23);
- di adottare tutte le misure necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza (art. 26);

Vista la Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 "Istituzione di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato", che al punto 17 stabilisce: "Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza" e che all'art. 22 e 23 vengono indicate le vittime con specifiche esigenze di protezione, tra le quali figurano anche le donne vittime di violenza di genere e della violenza nelle relazioni strette e della violenza e dello sfruttamento sessuale;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 di recepimento della Direttiva 2012/29/UE, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» che, oltre ad apportare modifiche al codice penale,:

- all'art. 5 prevede l'adozione di un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere» nonché al comma 2, lett. d) stabilisce di «potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza»;
- all'art. 5-bis prescrive «Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio»;

Visto l'obbligo di integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali disposto dall'articolo 5 della legge n. 119/2013;

Visto il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017 (previsto all'articolo 5 della legge n. 119/2013), adottato con DPCM il 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015;

Visto i DPCM con i quali sono state erogate alle Regioni le risorse nazionali previste dalla Legge 119/2013:

- DPCM del 24 luglio 2014: "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014 di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119";
- DPCM del 25 novembre 2016: "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» previste dal paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 e articolo 5bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93";

 DPCM del 1 Dicembre 2017, registrato alla Corte dei Conti l'11 Gennaio 2018 "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'anno 2017, di cui all'articolo 5 -bis, comma1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119";

Considerato che tutte le suddette risorse nazionali assegnate alla Regione Umbria sono state utilizzate per il finanziamento del Sistema regionale dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza degli uomini contro le donne e sono state utilizzate, per lo più, per gli interventi previsti dai Programmi regionali di prevenzione e contrasto della violenza di genere per gli anni 2017 e 2018;

Vista l'Intesa del 27 novembre 2014 relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del DPCM del 24 luglio 2014;

Vista la D.G.R. 7 marzo 2016 n. 242 "Intesa 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014 - Presa d'atto dell'Intesa e riconoscimento dei centri antiviolenza e delle case rifugio dell'Umbria.";

Vista la Legge regionale del 25 novembre 2016, n.14 "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini", che assegna alla Regione il compito di:

- promuovere protezione, adeguata accoglienza, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali e alle vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza;
- promuovere nell'ottica della maggiore collaborazione possibile la costituzione della Rete, di cui fanno parte tutti i soggetti firmatari del Protocollo Unico regionale e del Sistema regionale dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne;
- promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione sul fenomeno della violenza rivolte in particolare a uomini e ragazzi allo scopo di prevenire ogni forma di violenza in tutti gli ambiti a partire da quello familiare;
- coordinare e monitorare il Sistema regionale dei servizi
- istituire il Tavolo di Coordinamento regionale e i Tavoli di Coordinamento territoriali, con il compito di favorire l'integrazione delle politiche di contrasto con quelle sociali, della casa e del lavoro:
- istituire l'elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio autorizzati;
- promuovere interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza;
- riconoscere e valorizzare i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite;
- promuovere intese e **collaborazioni con istituzioni locali** e territoriali per prevenire e contrastare la violenza;
- assicurare misure specifiche in favore di figli minori vittime di violenza assistita;

- predisporre specifiche linee guida e il Programma Regionale di prevenzione e contrasto della violenza;
- promuovere l'Osservatorio regionale del fenomeno della violenza di genere;

Visto che la Legge regionale del 25 novembre 2016, n.14 assegna competenze specifiche ai Comuni e alle Zone sociali (art 32) stabilendo che:

> i Comuni:

- in forma singola o associata, promuovono l'istituzione e la localizzazione dei centri antiviolenza e delle case rifugio;
- valorizzano la pratica di accoglienza, basata sulla relazione tra donne, autonoma e autogestita, attribuendo priorità alle associazioni femminili.
- assicurano la gestione mediante convenzioni con associazioni ed organizzazioni di donne iscritte ai registri del volontariato o della promozione sociale, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che hanno come finalità ed attività primarie la prevenzione e il contrasto della violenza degli uomini contro le donne, l'adesione agli obiettivi della Convenzione di Istanbul, nonché abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
- Le Zone sociali di cui all' articolo 268 bis della legge regionale 9 aprile 2015, n.11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), tramite il Comune capofila:
 - autorizzano i Centri antiviolenza e le Case rifugio secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b) o, nelle more dell'approvazione del regolamento, secondo la procedura transitoria definita dalla Regione;

Considerato che la legge regionale 25 novembre 2016, n. 14:

- all'articolo 35, comma 4, stabilisce che il Centro per le pari opportunità, nell'ambito dei compiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. 6/2009, attraverso il "Servizio Telefono Donna" svolge attività e funzioni di cui al comma 4 dello stesso articolo (presa in carico delle donne vittime di violenza che intraprendono un percorso di uscita dalla violenza) e di cui all'art. 36, rubricato "Centri antiviolenza", con il quale la Regione ha definito i centri antiviolenza attribuendo loro compiti e funzioni;
- all'articolo 32, comma 2, stabilisce che la gestione dei Centri antiviolenza è assicurata mediante convenzioni con associazioni ed organizzazioni di donne iscritte ai registri del volontariato o della promozione sociale;
- all'art. 36 comma 2, lettera a), prevede che i Centri antiviolenza svolgano, tra le altre funzioni, "accoglienza telefonica ventiquattro ore, sette giorni su sette, utilizzando il numero unico regionale dedicato";

Considerato che il Centro per le pari opportunità, nell'ambito del Protocollo unico regionale ha assunto l'impegno di assicurare il funzionamento del Servizio Telefono Donna, nonché di assicurare il funzionamento H24 del numero verde 800 861126 quale numero unico regionale dedicato ai servizi del Sistema antiviolenza;

B. EVOLUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE

Visto che il sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza è stato costruito nel tempo attraverso le seguenti fasi successive:

A partire dal 2011 la Regione Umbria ha sollecitato e promosso una rete territoriale regionale per la partecipazione a bandi nazionali rivolti al potenziamento degli interventi in materia di contrasto alla violenza di genere ed ha altresì partecipato, in modo diretto o indiretto, ad iniziative di partenariato che hanno consentito nel 2014, in anticipo rispetto alle attuali previsioni normative regionali, l'avvio operativo di:

- due Centri antiviolenza di tipo residenziale, operanti h 24, 7 giorni su 7 di cui uno a Perugia (inaugurato il 6 marzo 2014) e uno a Terni (inaugurato il 3 aprile 2014);
- una Casa Rifugio nel Comune di Perugia in aggiunta a quella già esistente a Terni;
- due case di semi-autonomia rispettivamente a Perugia e a Terni.

Sempre nel 2014 anche il Centro di ascolto antiviolenza di Orvieto, promosso e gestito dall'Associazione femminista "l'Albero di Antonia", acquisendo i requisiti previsti, ha ottenuto il riconoscimento regionale;

Nell'aprile 2015 la Giunta regionale ha promosso, con la sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra la Regione, i Comuni, le Aziende sanitarie, i CAV, e le Forze dell'ordine, il progetto sperimentale "Servizio codice rosa" che, con la presenza dei Centri antiviolenza nei Pronto Soccorso di alcuni principali Ospedali umbri, ha garantito alle donne vittime di violenza un'accoglienza di tipo specialistico attraverso interventi mirati e specializzati e ha promosso un'azione più consapevole ed attenta in ambiente sanitario;

Negli ultimi mesi dell'anno 2018, costituiti tramite bandi di evidenza pubblica, sono diventati operativi lo sportello CAV nel Pronto Soccorso dell'ospedale di Foligno e **i Centri antiviolenza** dei Comuni di Spoleto, Narni e Città della Pieve a cui si è aggiunto il Centro antiviolenza Servizio Telefono Donna promosso dal Centro per le pari opportunità della Regione Umbria.

Il 22 gennaio 2018 è stato sottoscritto il Protocollo unico regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere con cui, Istituzioni e soggetti del privato sociale firmatari, hanno costituito la Rete regionale e il Sistema dei Servizi di prevenzione e contrasto della violenza, assumendo impegni reciproci per la definizione con la Regione di **procedure e Protocolli specifici afferenti il proprio ambito territoriale** di competenza con particolare attenzione alla realizzazione del raccordo di tutti i servizi della rete in modo da assicurare la migliore integrazione possibile.

Il Protocollo unico regionale, infatti, oltre ad esplicitare il ruolo e gli impegni di ciascun soggetto firmatario regola, in modo diretto o attraverso protocollo specifici e linee guida, le modalità di relazione tra i diversi soggetti della Rete, e indica la metodologia da utilizzare basata su un approccio di genere e di gestione integrata multidisciplinare definendo al contempo il compito dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio per la presa in carico delle vittime di violenza che attuano un percorso di uscita dalla violenza.

I Programmi regionali per gli anni 2017 e 2018, approvati con DGR n. 878/2017 e n. 307/2018, che hanno costituito gli strumenti attraverso i quali la Regione ha programmato e finanziato, con risorse nazionali e regionali, le politiche di prevenzione e contrasto della

violenza di genere, prevedono, come finalità strategiche, il consolidamento e lo sviluppo del Sistema dei servizi, per quello che riguarda la messa in sicurezza, la presa in carico, e la definizione di progetti personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, nonchè la necessità di perseguire tali obiettivi attraverso la costituzione di una rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne quale forma integrata di percorsi di accoglienza e di uscita dalla violenza.

Con la DGR n.135 del 19/02/2018 approvato la Governance del "Sistema regionale di contrasto alla violenza di genere" che ha definito i livelli apicali di gestione del sistema rinviando ad atti successivi l'ulteriore articolazione.

Con la DGR n. 136 del 19/02/2018 la Regione Umbria ha costituito l'Osservatorio regionale sula violenza degli uomini contro le donne in attuazione dell'articolo 40 della legge regionale n. 14/2016.

C. LE RETI TERRITORIALI ANTIVIOLENZA

Visto che la programmazione regionale prevede:

- a) progetti e servizi personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;
- b) progetti e servizi che offrono accoglienza e ospitalità nei Cav residenziali, in strutture di pronto intervento, nelle case rifugio, in strutture di ospitalità temporanea, e che prevedono forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire, insieme a un domicilio temporaneo sicuro, un progetto personalizzato complessivo, teso all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;
- c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture-alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitino di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;

Considerata la necessità di definire i livelli sottostanti del Sistema di Governance, individuati nelle reti antiviolenza territoriali;

Considerato che, per le funzioni attribuite dalla legge regionale n. 14/2016,:

- il Centro per le pari opportunità si colloca di diritto quale soggetto aggiuntivo di tutte le reti territoriali antiviolenza per il funzionamento h24 del numero unico verde regionale;
- il Cav Servizio Telefono Donna si colloca di diritto quale soggetto aggiuntivo delle reti territoriali antiviolenza di riferimento della propria attività;

fermo restando in entrambi i casi che il finanziamento delle suddette attività è a carico del Centro per le pari opportunità della Regione Umbria;

Definite le caratteristiche delle reti antiviolenza territoriali che:

- sono costituite attraverso la sottoscrizione Protocolli territoriali che richiamano le norme regionali e i conseguenti atti amministrativi d'attuazione, tra cui il Protocollo unico regionale e le Linee guida regionali;
- realizzano una collaborazione tra istituzioni pubbliche e soggetti del privato sociale qualificati e specializzati nel supporto alle donne vittime di violenza e loro figli minori;
- sono costituite da un numero minimo di soggetti essenziali, come di seguito elencati:
 - o un comune o più comuni capofila di una zona sociale (di cui uno in qualità di coordinatore della Rete territoriale);
 - o uno o più centri antiviolenza, o una o più case-rifugio, gestite da associazioni femminili e femministe;
 - o almeno un ente del sistema sanitario e socio-sanitario con almeno un presidio per ciascuna zona sociale:
 - forze dell'ordine.

Visto che la Regione intende incrementare un sistema di Rete aperto, consolidando le reti locali rendendole omogenee sul territorio per offrire un intervento qualificato, così da garantire continuità e sviluppo laddove si rendesse necessario incrementare il numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, delle strutture di emergenza-urgenza, o di altre strutture di protezione o accompagnamento nel percorso di fuoriuscita dalla violenza.

Considerato quindi che si intende favorire la costituzione e il potenziamento delle Reti antiviolenza locali, anche al fine di garantire la partecipazione, il riconoscimento e il coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti, istituzionali, pubblici e privati, firmatari del Protocollo unico regionale.

Considerato che attualmente i Cav sono sette e hanno sede presso i Comuni di Perugia, Terni, Orvieto, Spoleto, Narni e Città della Pieve, interessando sei zone sociali su un totale di 12 e che le Case rifugio sono due ed insistono sui territori di Perugia e Terni;

Ritenuto opportuno individuare nella stipula di accordi di collaborazione tra la Regione Umbria e i Comuni che coordinano Reti territoriali interistituzionali, lo strumento per assicurare la necessaria articolazione del Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere e la necessaria integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali, così come previste dalla legge n. 119 del 15 ottobre 2013, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";

Visto che le reti interistituzionali antiviolenza sono altresì previste all'art. 6 dell'Intesa 27 novembre 2014 che recita come segue:

"Art. 6. Lavoro in rete

1. Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari, il Centro (antiviolenza) partecipa alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali. L'istituzione e il funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o accordi territoriali condotti dagli enti locali con il coinvolgimento di

tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato dalla pianificazione regionale.

- 2. Il Centro assicura collegamenti diretti con le case rifugio e gli altri centri antiviolenza esistenti sul territorio.
- 3. Le Regioni si impegnano a monitorare i protocolli e gli accordi territoriali di cui al comma 1 e a darne comunicazione, con cadenza annuale, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri."

Preso atto, inoltre, che il numero dei centri antiviolenza che attualmente risultano aver sottoscritto con i comuni capofila apposite convenzioni per l'erogazione di servizi e attività volti ad accogliere e proteggere le donne vittime di violenza risultano essere in numero superiore rispetto alla quantificazione minima prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014 di riferimento per la ripartizione delle risorse nazionali tra le regioni, in funzione della particolare distribuzione territoriale della popolazione umbra;

Ricordato che Il Consiglio d'Europa con la "Raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8- 10 novembre 1999" raccomanda la presenza di un centro anti violenza ogni 10.000 persone e un centro d'accoglienza ogni 50.000 abitanti;

Vista la legge n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni, che all'art 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Valutata la necessità di consolidare e migliorare i servizi territoriali specialisti e il funzionamento della Rete dei servizi territoriali già attivi, che assicuri la continuità dei servizi territoriali nonchè di rendere omogeneo, su tutto il territorio regionale, l'erogazione dei servizi rivolti alla protezione, assistenza e cura delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;

Preso atto della rilevante e qualificante attività di formazione organizzata nel corso dell'anno corrente dalla Regione Umbria rivolta agli operatori/trici dei servizi sociali e sanitari nonchè del diritto e dei servizi specialistici;

Preso atto della messa a regime dell'applicativo informatico regionale denominato S.E.Re.N.A. (Sistema di Elaborazione Regionale Network Antiviolenza) al servizio di tutta la rete regionale di contrasto della violenza ed in particolare dei centri e delle case rifugio nonché del sistema di rilevazione dati per l'Osservatorio regionale e per quello nazionale (DGR 1592 del 28/12/2017 e artt. 7 e 12 dell'Intesa 27 novembre 2014;

Preso atto delle Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza (in attuazione dell'art.1 commi 790 e 791, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - legge di stabilità 2016) approvate con Dpcm 24 novembre 2017 (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2018)

Preso atto del Piano nazionale 2017-2020 con il quale sono state definite le azioni da porre in essere a livello nazionale e regionale ed in particolare le schede attuative del piano che ciascuna regione è tenuta a completare rispetto alle tre linee di intervento seguenti:

Prevenzione	intende aggredire le radici della cultura della violenza, le sue cause e le sue conseguenze mettendo in campo strategie politiche volte all'educazione, alla sensibilizzazione, al riconoscimento della violenza e all'ottenimento delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica come privata, per combattere discriminazioni, stereotipi legati ai ruoli di genere e al sessismo e la violenza maschile contro le donne.	
Protezione e sostegno	finalizzata alla tutela della vittima nel percorso di uscita dalla violenza.	
Assistenza e promozione	composta da interventi trasversali al Piano nel suo complesso, ed è finalizzato a sostenerne l'attuazione e l'efficacia e a consentirne il monitoraggio e la valutazione dei risultati e degli effetti via via conseguiti.	

Considerato che è in corso di predisposizione il Piano operativo attuativo del Piano nazionale 2017/2020 con il quale i singoli Ministeri e le Regioni sono chiamate a definire la programmazione specifica delle azioni previste nel Piano come sopra indicate per il periodo triennale di vigenza dello stesso;

Considerato che la Giunta regionale con proprio atto n. 1390 del 04/12/2018 ha riconosciuto, approvando l'apposito elenco, i centri antiviolenza e le case rifugio appartenenti al "Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere" i cui soggetti gestori, tutti costituiti da associazioni di donne, hanno i requisiti minimi professionali tecnici ed organizzativi previsti dall'Intesa del 27 novembre 2014 sui requisiti minimi;

Considerato che tutti questi elementi, insieme al sistema di finanziamento degli accordi di collaborazione con gli enti locali, saranno oggetto di trattazione del Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza 2019.

Riconosciuta inoltre la tipicità dei servizi specialistici di contrasto della violenza di genere, rappresentati principalmente dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, che svolgono <u>attività di interesse generale</u> nell'ambito della sicurezza delle persone e della collettività, nonché per l'empowerment delle donne vittime di violenza;

Considerato che il sostegno e il supporto alle vittime di violenza dalla Convenzione di Istanbul, dalla legge n. 119/2013 e dall'Intesa del 27 novembre 2014 relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del DPCM del 24 luglio 2014, si concretizza attraverso la metodologia basata sulla relazione tra donne e che tale supporto non può che realizzarsi attraverso un'opera significativa espressa dal privato sociale;

Ritenuta centrale, pertanto, come anche espressamente previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Istanbul, l'azione di sostegno e di sviluppo degli enti del Terzo settore attraverso la valorizzazione del loro ruolo e del loro coinvolgimento attivo, anche attraverso la diffusione della cultura del volontariato, che si attua con le reti interistituzionali antiviolenza con le quali si da al contempo pratica attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale;

Preso atto che il sistema di finanziamento pubblico delle suddette strutture non consente di sostenere integralmente tali attività, ma soltanto di supportare finanziariamente e parzialmente le stesse prevedendo il rimborso dei costi sostenuti;

Considerato che in attesa della definizione delle Linee guida dell'Anac, è necessario garantire continuità comunque alle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio quali attività di interesse generale di tutela della persona;

Considerato che, in merito, il Ministero del lavoro e politiche sociali ha fornito primi elementi attuativi del Codice del Terzo settore pubblicando l'Atto di indirizzo 2018 con cui sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie d'intervento e le linee di attività che coinvolgono il Terzo settore ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore o, in attesa della sua istituzione, nei appositi registri regionali già in essere;

Considerato che tali obiettivi sono riconducibile a quelli di Agendo 2030, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU a New York il 25 settembre 2015 con risoluzione 70/1 intitolata "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile";

Considerato che tra gli obiettivi dell'Atto di indirizzo è contenuto l'obiettivo 5 "Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze" nel quale assume particolare rilievo la parità di genere, il contrasto alla violenza verso le donne, le disparità economiche e la bassa partecipazione delle donne al processo decisionale politico;

Considerato che il Ministero del lavoro e politiche sociali ha poi pubblicato l'Avviso n. 1/2018 con il quale ha dato attuazione all'Atto di indirizzo 2018 succitato;

Considerata la necessità di contemperare nella scelta del soggetto che presenta il progetto relativo alla gestione del Cav e della Casa rifugio, le esigenze di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nonchè la garanzia di assicurare il miglior contributo specializzato nel contrasto della violenza di genere e nel supporto delle vittime di violenza secondo le metodologie riconosciute a livello internazionale basate sulla relazione tra donne come sono rappresentati dai requisiti minimi previsti dall'Intesa 27 novembre 2014;

Ricordato che all'art. 13 dell'Intesa 27 novembre 2017 sono indicati gli obblighi per i Centri antiviolenza e per le case rifugio che sono destinatari di finanziamenti pubblici, di seguito riportato:

"Art. 13.

Obblighi per i Centri e per le case rifugio

1. I centri e le case rifugio, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento."

Ritenuto per quanto tutto sopra espresso di indicare che per la scelta del soggetto proponente il progetto per la gestione di Cav e Case rifugio nonché delle altre strutture di accoglienza correlate si possa procedere, a scadenza dei percorsi in essere relativi all'attuazione di specifici progetti, attraverso procedure di evidenza pubblica ai sensi del

Codice del Terzo settore e nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 assumendo a riferimento l'Avviso n. 1/2018 del Ministero del lavoro e politiche sociali;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che subordina l'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi;

Considerato che le risorse previste negli accordi di collaborazione saranno prevalentemente destinate al mantenimento dei servizi specialistici costituiti dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio e per la cui quantificazione sarà preso a riferimento la spesa effettuata negli anni precedenti;

Considerato che, per l'ospitalità e la messa in sicurezza dei minori vittime di violenza assistita, si farà fronte con le risorse nazionali, regionali e comunali previste per i servizi e gli interventi della rete dei servizi sociali dei territori, ove compatibili, ed in particolare con le risorse del Piano sociale regionale 2017/2019 intendendosi comprese nel piano anche quelle messe a disposizione dal Fondo sociale europeo e già previste negli accordi di collaborazione già sottoscritti tra Regione e Comuni capofila di zone sociali;

Considerato che al finanziamento degli interventi si provvederà sia utilizzando risorse nazionali di cui ai riparti ai sensi della L.119/2013, sia risorse regionali a fronte degli stanziamenti previsti per il finanziamento della legge regionale n. 14/2016 la cui individuazione è demandata al Programma regionale 2019.

Tenuto conto che per il 2019:

- il riparto delle risorse nazionali, già definito in sede di Conferenza Unificata ed attualmente in attesa della registrazione della Corte dei Conti, ammonta per le spese di funzionamento dei servizi in essere, a 158.532,44 euro a cui si aggiungono le risorse regionali indicativamente pari a 150.000,00 euro.
- il finanziamento delle reti in cui è stato promosso un Cav con l'avviso regionale approvato con DD 11712/2017 è assicurato con le risorse pari a 51.000,00 già individuate e destinate con la DD 13031 del 5 dicembre 2018 in coerenza con quanto stabilito dal Programma regionale antiviolenza 2018.
- al finanziamento del servizio di emergenza antiviolenza per le reti di Perugia e Terni sempre con DD 13031/2018 sono state previste ulteriori risorse per un totale di 17.811,00 euro che si aggiungono alle risorse già trasferite pari a 44.500,00 euro.

Considerato che le risorse indicate verranno utilizzate per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione, ma saranno oggetto di rendicontazione secondo le modalità definite in atti regionali successivi.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale di deliberare rispetto ai seguenti punti:

- 1) di promuovere la costituzione delle Reti interistituzionali territoriali antiviolenza quali strutture complesse di base del Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere;
- 2) di approvare le Linee guida per la costituzione delle reti antiviolenza di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di fare proprio l'Atto d'indirizzo 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per quanto attiene l'obiettivo 5 "Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze" nel quale assume particolare rilievo la parità di genere, il contrasto alla violenza verso le donne, le disparità economiche e la bassa partecipazione delle donne al processo decisionale politico;

- 4) di indicare che alla scelta dei soggetti che presentano il progetto relativo alla gestione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e degli interventi correlati, già non destinatari di finanziamenti pubblici soggetti agli obblighi previsti all'articolo 13 dell'Intesa 27 novembre 2014, si proceda con una procedura di evidenza pubblica assumendo a riferimento il procedimento esperito dal Ministero del lavoro e politiche sociali con l'Avviso n. 1/2018;
- 5) di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione e i Comuni coordinatori delle reti territoriali antiviolenza di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6) di demandare la sottoscrizione degli accordi di collaborazione con i Comuni coordinatori delle reti territoriali antiviolenza al Direttore regionale della Direzione competente o suo/sua delegato/a;
- 7) di rinviare a successivi atti, per l'attuazione degli accordi di collaborazione di cui al punto 5, la definizione del sistema di finanziamento, le modalità di monitoraggio e rendicontazione nonché il sistema di verifica dei servizi in coerenza con il "Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza 2019";
- 8) di stabilire che per il finanziamento dei suddetti accordi si provvederà utilizzando sia risorse nazionali che regionali, la cui quantificazione per l'anno 2019, da definire nell'ambito del Programma regionale antiviolenza 2019, è indicativamente assicurata secondo le seguenti modalità:
 - dal riparto delle risorse nazionali, già definito in sede di Conferenza Unificata ed attualmente in attesa della registrazione della Corte dei Conti, che ammonta per le spese di funzionamento dei servizi in essere, a 158.532,44 euro a cui si aggiungono le risorse regionali indicativamente pari a 150.000,00 euro per un totale di 308.532,44 euro.
 - dal finanziamento delle reti in cui è stata promossa l'istituzione di nuovi Cav con l'avviso regionale approvato con DD 11712/2017 con risorse pari a 51.000,00 euro già individuate e destinate con la DD 13031 del 5 dicembre 2018 in coerenza con quanto stabilito dal Programma regionale antiviolenza 2018.
 - dal finanziamento del servizio di emergenza antiviolenza per le reti di Perugia e Terni sempre con DD 13031/2018 che ha previsto ulteriori risorse per un totale di 17.811,00 euro.
- 9) di stabilire che, per l'ospitalità e la messa in sicurezza dei minori vittime di violenza assistita, si provvederà ad utilizzare le risorse nazionali, regionali e comunali previste per i servizi e gli interventi della rete dei servizi sociali dei territori, ove compatibili, le risorse del Piano sociale regionale 2017/2019 intendendosi comprese nel piano anche quelle messe a disposizione dal Fondo sociale europeo e già previste negli accordi di collaborazione già sottoscritti tra Regione e Comuni capofila di zone sociali;
- 10) di stabilire che la validità dei suddetti accordi riconoscerà l'ammissibilità delle spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2019;
- 11) di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari generali della Presidenza Politiche di genere e delle pari opportunità. BUR di apportare allo schema di accordo di collaborazione di cu al punto 5 le modifiche tecniche che si rendessero necessarie per la sottoscrizione degli stessi;
- 12) di prendere atto che le reti antiviolenza territoriali che, allo stato attuale, hanno i requisiti per la costituzione sono potenzialmente in numero di sei rispetto alle quali,

- nella prima fase, si ritiene debbano far riferimento anche le zone sociali che attualmente non possono costituire reti in modo autonomo per assenza nel proprio territorio di Cav o Case rifugio;
- 13) di rinviare ad atti successivi la valutazione in merito alla costituzione di ulteriori reti territoriali e di nuovi Cav e/o Case rifugio;
- 14) di stabilire che il Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza 2019 dovrà tener conto di quanto stabilito con il presente atto;
- 15) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito istituzionale area tematica Politiche di genere e pari opportunità.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 04/01/2019

Il responsabile del procedimento - Stefano Strona

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio:

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 04/01/2019

Il dirigente del Servizio Affari generali della Presidenza, politiche di genere e delle pari opportunità. B.U.R.

- Stefano Strona

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 07/01/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E
RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO
Lucio Caporizzi

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

La Presidente Catiuscia Marini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 07/01/2019

Presidente Catiuscia Marini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge